

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5616 del 02/10/2025
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA: HOTEL CAVALINO S.R.L. PRATICA: RA07A0162.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5827 del 01/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;

- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. n. PG/2007/327994 del 21/12/2007 con cui Hotel Cavallino S.r.l., c.f. 00448660399, ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Faenza (RA), con destinazione ad uso igienico assimilati, per una portata massima di esercizio pari a 4,00 l/s e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 2240 (codice pratica RA07A0162);
- della comunicazione assunta al prot. n. PG/2025/0090004 del 15/05/2025 con cui il richiedente ha chiesto di rettificare il volume annuo richiesto con prima istanza, necessitando di un quantitativo pari a 3500 mc/annui ad uso igienico ed assimilati (servizi igienici ed irrigazione giardino);

DATO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.157 del 18.06.2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che in data 08/08//2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta al prot. 25/08/2025.0150922.E;

RICHIAMATA la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO (Prot. Partenza N. 1968/2025 del 05-03-2025) in merito all'applicazione del metodo ERA in sostituzione del parere di cui all'art. 7 R.D 1775/1933;

DATO ATTO

- che con nota Prot. n. 27/06/2025.0116773.U è stato richiesto alla Provincia di Ravenna il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al Prot. 03/07/2025.0120428.E;
- che con suddetto parere la Provincia di Ravenna ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 30/09/2025 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RA07A0162;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Hotel Cavallino S.r.l., c.f. 00448660399, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. pratica RA07A0162, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 60;
 - ubicazione del prelievo: comune di Faenza (RA), censito al fg. 195, mapp.93; coordinate UTM RER x:731677 y:906831; su terreno di proprietà della concessionaria;

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4; portata media pari a l/s 0,11;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 3500;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 30/09/2025, registrato al Prot. 30/09/2025.0172772.E;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 193,52 euro;
 5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
 6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Hotel Cavallino S.r.l., c.f. 00448660399 (cod. pratica RA07A0162).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 60, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 165, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 7,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 55 e m 60 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Faenza (RA), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 195, mapp.93; coordinate UTM RER x:731677 y:906831.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Lamone - confinato cod. 0532ER-DQ2-CC.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per l'utilizzo dei servizi igienici e antincendio e ed in minor parte per l'irrigazione del parco-giardino antistante l'Hotel, dell'alberatura nella zona parcheggi, di alcune aree verdi a prato e della siepe limitrofa alla recinzione della proprietà, per una estensione complessiva pari a circa Ha 0.20.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 4 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 3500.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione sigillato per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a

trasmettere i risultati rilevati, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di

denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente.

2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.